



**COMUNE DI VILLA BASILICA**  
(PROVINCIA DI LUCCA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Copia

N° 28 del 29/09/2010

**OGGETTO: Regolamento definizione dei criteri ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ISEE (Indicazione Situazione Economica Equivalente) per la gestione associata Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.**

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di settembre alle ore 21,40, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLINI Giordano	SI	
2	ANELLI Elisa	SI	
3	PASSERI Fausto	SI	
4	BERTILACCHI Giovanni	SI	
5	AMATA Silvio	SI	
6	SERAFINI Marisa	SI	
7	BARSI Mirco		SI
8	FAINA Fabio	SI	
9	POCAI Catia	SI	
10	COLOMBINI Luciano		SI
11	ANSALDI Marco	SI	
12	CALAMARI Danilo	SI	
13	FLOSI Gianluca Pasquale	SI	

PRESENTI: 11

ASSENTI:2

Partecipa Il Segretario Comunale ARANCIO ENRICO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: Regolamento definizione dei criteri ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ISEE (Indicazione Situazione Economica Equivalente) per la gestione associata Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la L.n.109/98 e le successive norme attuative hanno definito il quadro dei controlli da svolgere sulle attestazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);

Osservato che alcuni Comuni hanno attivato alcune norme di controllo sulle dichiarazioni ISEE, senza tuttavia procedere ad alcuna disciplina organica della materia, mentre altri sono in attesa di provvedere al riguardo;

Preso atto che, nell'ambito di tale convenzione, è previsto lo svolgimento associato di funzioni in materia di ISEE attraverso l'ufficio unico della gestione associata dei Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica, funzionante presso il Comune di Porcari, Ufficio Unico, che ha predisposto ed approvato lo schema regolamentare allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'emanazione di un regolamento comunale sulla definizione dei criteri ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ISEE corrispondente al testo proposto, anche al fine di rafforzare una logica operativa d'area in grado di proficue sinergie ed un positivo senso di appartenenza dei cittadini residenti nei Comuni sopra citati;

Osservato che la nuova disciplina regola compiutamente le competenze della gestione associata e quelle del singolo ente, con l'obiettivo di rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio – economiche auto dichiarate dagli utenti;

Vista l'allegata proposta di regolamento nella quale sono indicati i principi, le disposizioni generali, gli ambiti di applicazione e valutato che essa risponde in materia organica ed adeguata alle necessità sopra evidenziate;

L'Assessore Anelli relaziona sull'argomento dando lettura del verbale della riunione della Commissione regolamenti tenutasi il 25/09/2010.

Il Consigliere Analdi precisa che egli ha comunicato la propria assenza dalla predetta riunione come Consigliere Comunale, non come Consigliere di minoranza.

L'Assessore Anelli precisa che egli è membro della predetta commissione in quanto Consigliere di minoranza. Quindi prosegue chiarendo che trattasi in sostanza di un atto dovuto. Poi, dopo aver dato lettura degli articoli della convenzione relativi alle verifiche da effettuarsi a campione, puntualizza che, in base alla più volte citata convenzione, ai comuni spettano soltanto adempimenti tecnici.

Il Consigliere Analdi eccepisce che, come al solito, la Commissione è stata convocata solo due giorni prima dei lavori.

L'Assessore Anelli contesta detta affermazione.

Di seguito,

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 .U. Decr.Leg.vo n.267/2000;

Con voti favorevoli n.10, nessuno contrario e n.1 astenuto (Calamari),

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, il "Regolamento comunale sulla definizione dei criteri ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ISEE" secondo il testo che viene allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di seguito, data l'urgenza, con voti favorevoli n.10, nessuno contrario e n.1 astenuto (Calamari), si dichiara il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000.



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

COMUNE DI VILLA BASILICA

(Prov. di Lucca)

T.U. DECR. LEG.VO 19/08/2000 N.267 - PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di

- GIUNTA COMUNALE

X - CONSIGLIO COMUNALE

N°

28

del

29/09/2010

AD OGGETTO: REGOLAMENTO DEFINIZIONE DEI CRITERI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) PER LA GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI PORCARI MONTECARLO E VILLA BASILICA

AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi 20.09.2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addi 20.09.2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO - FINANZIARIA

REGOLAMENTO DEFINIZIONE DEI CRITERI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA'  
DELLE DICHIARAZIONI ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) PER LA  
GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA.

INDICE

- PREMESSA
- ART.1 - OGGETTO E FINALITA'
- ART.2- RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART.3- TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI
- ART.4- DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO
- ART.5- CONTROLLI
- ART.6- IRREGOLARITA' E OMISSIONI
- ART.7- DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA
- ART.8- PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DSU
- ART.9- REGISTRO DEI CONTROLLI
- ART.10- ADEMPIMENTI DEI COMUNI
- ART.11- FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI
- ART.12- NORME FINALI E DI RINVIO

## COMUNI DI PORCARI, MONTECARLO E VILLA BASILICA

### GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ISEE

#### PREMESSA

A seguito della convenzione in essere tra i Comuni di Porcari, Montecarlo e Villa Basilica di funzioni amministrative e servizi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si rende necessario definire in modo unitario e condiviso dai comuni interessati, i criteri e le procedure di accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) rese per il rilascio della certificazione medesima.

Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l'assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni può aumentare l'inequità del sistema socio-assistenziale rendendo possibile l'ammissione ai benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi;

#### ART.1- OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche, presentate ai CAAF, ovvero agli sportelli dei comuni nei quali è istituito il servizio di certificazione.

L'accertamento riguarda sia dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (stato, regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità degli enti locali (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, etc.).

Possono essere altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE, rilasciate da enti diversi da quelli indicati al comma 1, attraverso l'incrocio con le banche dati della pubblica amministrazione e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate degli utenti.

#### ART.2- RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- Articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, e s.m.i., il quale recita che gli enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
- Art.43,71,e 72 del DPR 28/12/2000 n.445,
- Che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
- "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n° 445", approvata con deliberazione della giunta della regione toscana 1°ottobre 2001 n.1058;
- Protocollo d'intesa stipulato il 25.5.2006 tra Regione Toscana, ANCI Toscana, Comando Generale della Guardia di Finanza e INPS direzione regionale Toscana.

#### ART.3- TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti si distinguono:

a) Con riferimento ai destinatari, in:

- generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;

- a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata; sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

b) Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
- successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

c) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante
- indiretti quando il controllo è effettuato mediante la richiesta dell'Ente di attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- dati anagrafici
- dati e notizie personali
- dati economici, finanziari e patrimoniali

#### ART.4- DETERMINAZIONI DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art.5.

All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.

Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.

Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

#### ART. 5 CONTROLLI

L'attività di accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) sarà effettuata dal Comune di Porcari in quanto ente delegato della gestione associata ed in particolare dall'Ufficio Unico della gestione di cui si tratta costituito con atto del funzionario responsabile operativo, di norma annualmente, mediante:

- Controlli a campione, con modalità di estrazione determinate in apposito provvedimento dell'ufficio unico e comunicate ai Comuni, su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10% di quelle presentate ed ammesse al beneficio;
- Controlli su tutte le dichiarazioni ammesse al beneficio, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a zero.

I comuni potranno altresì attivare controlli puntuali e mirati inviando all'Ufficio Unico le singole DSU qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'ufficio.

Al fine dello svolgimento delle procedure di controllo, i Comuni anoteranno in un apposito registro cronologico tutte le attestazioni ISEE rilasciate e/o ricevute.

#### ART.6- IRREGOLARITA' OD OMISSIONI

L'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.

In questi casi si provvede alla sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente alle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la prestazione sociale agevolata;

Ovvero alla richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato. Tale attività è svolta dall'Ufficio Unico nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.

I comuni che ricevono le DSU sono legittimati a poter richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati dichiarati.

#### ART.7- DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

L'Ufficio Unico della gestione associata nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle DSU, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati.

Le attestazioni sottoposte a controllo devono, in ogni caso, essere corredate delle DSU relative e dalla seguente ulteriore documentazione da richiedere da parte dell'Ufficio Unico al soggetto che ha assicurato l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione (CAAF oppure comuni nei quali è istituito il servizio certificazione):

1. contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in abitazione in locazione);
2. eventuale certificazione rilasciata a soggetti portatori di handicap (rilasciata ai sensi della L.104/92) o con invalidità superiore al 66%;
3. ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730, Mod. UNICO, Mod. 740, Mod. CUD);
4. in caso di proprietà immobiliari, certificati catastali relativi;
5. estratto conto al 31.12 dell'anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali;
6. estratto conto titoli mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.).

Tale documentazione dovrà essere fornita in originale all'Ufficio Unico della gestione associata che ne faccia richiesta, dal soggetto che ha assicurato l'assistenza per la compilazione della dichiarazione o direttamente dal soggetto sottoposto a controllo.

#### ART.8- PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

L'Ufficio Unico attiva il processo di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche inviate dai comuni e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze. A tal fine, ove non già provveduto, sarà stipulata apposita convenzione con il ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del D.L. 109/98 e s.m.i. e del decreto legge n.103/91, finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'anagrafe tributaria.

Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio Unico trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.

Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati e informazioni, l'Ufficio Unico potrà consultare direttamente, senza onere, gli archivi dell'amministrazione certificante, anche a mezzo fax o per via telematica, in base ad apposita autorizzazione rilasciata da quest'ultima che fissa i limiti e le condizioni di accesso per assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Inoltre l'ufficio unico potrà richiedere all'amministrazione certificante la conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri custoditi dalla stessa.

L'ufficio unico, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi, se possibile, con la Guardia di Finanza, sottoporrà all'attività ispettiva di tale organo le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante, nonché un campione di dichiarazioni pari al 10% di quelle presentate ed ammesse al beneficio.

Il passo e le modalità della campionatura sono determinate in apposito provvedimento dell'ufficio unico della gestione associata.

#### ART.9- REGISTRO DEI CONTROLLI

Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, l'Ufficio Unico predispone un registro progressivo dei controlli effettuati, nel quale sono indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

#### ART.10- ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I comuni facenti parte della gestione associata di cui si tratta provvedono:

- ad istituire un registro progressivo per le certificazioni ISEE rilasciate o ricevute, con sezione separata per i procedimenti interamente al di fuori della competenza dell'ente locale;
- ad effettuare i controlli generalizzati sulla composizione delle famiglie anagrafiche riportate nelle DSU;
- ad inviare all'Ufficio Unico della gestione associata per lo svolgimento dell'attività di controllo secondo le modalità disciplinate dall'art.5 nonché, da parte dei comuni nei quali è attivo il servizio di certificazione, la documentazione di cui all'art.7. Nel caso di attivazione del controllo puntuale e mirato previsto dall'art.3 unitamente all'invio delle DSU il Comune dovrà rendere noti all'Ufficio Unico gli elementi pervenuti a conoscenza del servizio di ciascuno che determinano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate.

#### ART.11- FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI

Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate da un soggetto all'amministrazione, ai sensi dell'art.76 del T.U. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia.

La relativa denuncia all'autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal funzionario dell'Ufficio Unico responsabile del procedimento e dal dirigente competente. In riferimento a quanto disposto dall'art. 331 del c.p.p. (che prevede il personale obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale che rileva la violazione), il funzionario responsabile del procedimento è comunque tenuto a seguire l'inoltro della denuncia e, qual'ora il dirigente non vi dia corso a provvedere personalmente.

Infine qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.

L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o dagli importi indebitamente corrisposti.

L'ente erogatore dispone altresì la revoca dal beneficio anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella dichiarazione sostitutiva unica e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

#### ART.12- NORME FINALI E DI RINVIO

Nei comuni nei quali è attivo il servizio di certificazione, la trasmissione delle DSU alla banca dati dell'INPS, avviene per il tramite dell'Ufficio Unico. Il medesimo ufficio cura la compilazione di elaborazioni statistiche sulle attestazioni ISEE rilasciate ai cittadini residenti nei comuni dell'ambito.

